



**Comune di Carmignano di Brenta**  
Provincia di Padova

Piano Comunale del Commercio su  
Aree Pubbliche  
ai sensi L. R. 10/2001

---

REGOLAMENTO

---

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 08.04.2019**

**REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE  
E POSTEGGI ISOLATI**

**CAPO I - OGGETTO e DEFINIZIONI**

- art. 1 Oggetto e riferimenti normativi
- art. 2 Definizioni (D. Lgs. n. 114/1998; L.R. n. 10/2001; OMS 2002)

**CAPO II - NORMATIVA GENERALE**

- art. 3 Esercizio dell'attività e autorizzazioni
- art. 4 Autorizzazione con posteggio
- art. 5 Procedure e modalità di assegnazione dei posteggi agli operatori
- art. 6 Modalità e criteri di redazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi
- art. 7 Migliorie nell'ubicazione dei posteggi
- art. 8 Modalità di assegnazione delle autorizzazioni e concessione dei posteggi riservati ai produttori agricoli
- art. 9 Subingresso
- art. 10 Posteggi temporaneamente - assegnazione ai precari (*"spuntisti"*)
- art. 11 Presenze dei titolari di posteggio
- art. 12 Modalità di tenuta e consultazione delle graduatorie e del Piano del Commercio su aree pubbliche
- art. 13 Decadenza, revoca e sospensione della concessione di posteggio
- art. 14 Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio
- art. 15 Obblighi di regolarità contributiva
- art. 16 Obblighi e divieti per gli operatori
- art. 17 Richiamo alle norme igienico-sanitarie e di prevenzione incendi

**CAPO III - DISCIPLINA del MERCATO SETTIMANALE**

- art. 18 Localizzazione del mercato settimanale e posteggi isolati
- art. 19 Localizzazione dei posteggi isolati
- art. 20 Orario di svolgimento del mercato settimanale
- art. 21 Mercato in giorno festivo
- art. 22 Svolgimento e funzionamento del mercato
- art. 23 Modalità di utilizzo del posteggio assegnato, delle attrezzature di vendita e corrette modalità di vendita
- art. 24 Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
- art. 25 Richiamo delle modalità di pagamento delle tariffe comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
- art. 26 Trasferimento temporaneo del mercato
- art. 27 Eventuale soppressione dei posteggi o del mercato
- art. 28 Variazione nel dimensionamento e localizzazione dei posteggi

#### **CAPO IV - COMMERCIO ITINERANTE**

art. 29 Svolgimento del commercio itinerante

art. 30 Zone vietate

#### **CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI**

art. 31 Sanzioni

art. 32 Rinvio a disposizioni di legge ed abrogazione

Allegate :

- scheda mercato maggiore + planimetria
- scheda posteggio isolato n. 1 + planimetria + ortofoto
- scheda posteggio isolato n. 2 + planimetria + ortofoto

# REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E POSTEGGI ISOLATI

## CAPO I OGGETTO e DEFINIZIONI

### art. 1 Oggetto e riferimenti normativi

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche in ambito comunale, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 31.03.1998 n. 114/98, della Legge Regionale 06.04.2001 n. 10, modificata con L.R. n. 19/2003 e con L.R. n.7/2005, nel rispetto dei relativi "Criteri applicativi" approvati con D.G.R.V. n. 1902/2001, integrati con le D.G.R.V. n. 633/2003, n. 1028/2004, n. 2113/2005, e dalla D.G.R.V. n. 986/2013 e s.m.i. nonché dalla normativa statale e regionale di settore disciplinante la materia.
2. Il presente piano viene approvato o modificato dal Consiglio comunale, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. Il presente piano ha validità triennale e, comunque, rimane valido ed efficace fino all'adozione di un nuovo piano.

### art. 2 Definizioni (D. Lgs. n. 114/1998; L.R. n. 10/2001; OMS 2002)

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- **commercio su aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte (D. Lgs. 114/1998);
- **aree pubbliche:** le strade, le piazze, i canali, compresi quelli di proprietà privata gravati da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico (D. Lgs. 114/1998);
- **mercato:** l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi (D.Lgs 114/1998);
- **mercato a merceologia esclusiva:** un mercato nel quale le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal Comune e che può anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio al dettaglio in sede fissa (L.R 10/2001);

- **mercati straordinari:** mercati autorizzati in via straordinaria nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa. A tali mercati, considerati come prolungamento dei rispettivi mercati settimanali, partecipano gli operatori titolari dei posteggi di tali mercati (L.R. 10/2001);
- **mercato minore:** mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti (L.R. 10/2001);
- **mercato maggiore:** mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti (L.R. 10/2001);
- **mercato stagionale:** un mercato che si svolge per un periodo di tempo inferiore all'anno con un minimo di trenta giorni (L.R. 10/2001). Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- **fiera:** la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività (D.Lgs 114/1998);
- **posteggio:** la parte di area pubblica, o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche (D.Lgs 114/1998), delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento da utilizzarsi di regola con l'autoveicolo di servizio, tale area coincide con lo spazio espositivo;
- **posteggi isolati:** mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque (L.R. 10/2001);
- **posteggio riservato:** il posteggio individuato per determinati operatori del commercio su area pubblica quali, ad esempio, i produttori agricoli;
- **struttura/ attrezzatura idonea a svolgere l'attività :** il negozio mobile, autoveicolo di servizio o banco temporaneo che abbia le caratteristiche necessarie per la tipologia e dimensioni ad operare nello specifico posteggio e la quantità di merce esposta idonea a soddisfare le potenziali richieste dell'utenza nell'arco della giornata di mercato;
- **concessione di area pubblica:** il titolo che consente, unitamente all'autorizzazione alla vendita , di occupare spazio pubblico nell'ambito di un mercato, o in un posteggio isolato, o nell'ambito di una manifestazione, o altra area destinata ad uso pubblico;
- **autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche:** l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio che abilita l'operatore all'esercizio del commercio su area pubblica con posteggio; e per gli operatori itineranti l'atto rilasciato dal Comune di residenza o di sede legale in caso società, o dal Comune ove il richiedente intende avviare l'attività, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche; (D.Lgs 114/1998 – Circ. Min. industria n. 3506/2001);
- **autorizzazione temporanea:** l'autorizzazione che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, rilasciata dal Comune a ditte già iscritte al Registro delle imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/1998 e s.m.i. in occasione di manifestazioni

straordinarie, con durata non superiori a trenta giorni, nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti, valide per la durata della manifestazione. (L.R. 10/2001);

- **presenza effettiva in un mercato:** il numero di volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato o fiera, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- **presenze in un mercato:** il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale (D. Lgs. 114/1998), purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio. Non si computa la presenza in caso di ritardo o di impossibilità di raggiungere il posteggio assegnato con l'automezzo purché esso possa essere comunque allestito con i tradizionali elementi mobili, a meno che non si tratti di automezzo speciale attrezzato per la vendita di generi alimentari. Gli operatori precari sono considerati presenti qualora si presentino al mercato entro l'orario prestabilito e partecipino alle operazioni di spunta;
- **orario di vendita:** e' indicato nella scheda mercato inserita nel Piano per il Commercio in area pubblica per ogni mercato o posteggio isolato. Corrisponde all'orario entro il quale e fino al quale i banchi di vendita devono essere aperti e funzionanti, con l'attrezzatura idonea a svolgere l'attività, con la merce esposta e debitamente prezzata, la cassa funzionante e l'operatore presente, tali prescrizione non si applicano nel caso di maltempo, eventi imprevisi o casi di forza maggiore;
- **spunta:** operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all' assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- **operatore precario:** l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo A o B ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. N. 114/1998 che, non essendo titolare di concessione di posteggio nel Comune di Carmignano di Brenta, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- **miglioria:** la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato dello stesso settore o tipologia merceologica (D.G.R.V. 2113/2005);
- **ampliamento:** la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di chiedere l'aumento della superficie del posteggio;
- **settore merceologico:** si fa riferimento alla classificazione indicata dall'art. 3 c. 2 lett. r) della L.R. n. 50/2010, ossia, alimentare, e non alimentare
- **tipologia merceologica:** la specifica merceologia che viene posta in vendita in un posteggio;
- **produttori agricoli:** gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i.;
- **ordinanza del Ministro della Sanità:** l'ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2002. Ai sensi e per gli effetti di detta ordinanza si intende per:

- *commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari*: l'attività di vendita di prodotti alimentari al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; tale commercio può comprendere anche attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari alle condizioni indicate agli articoli 6 e 7 dell' O.M.S. 2002;
- *mercato in sede propria*: il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso nei documenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti;
- *mercato su strada*: il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per accoglierlo, sui quali si alterna con altre attività cittadine;
- *costruzione stabile*: un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;
- *operatori*: i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività sui posteggi delle aree;
- *negozio mobile*: il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;
- *per banco temporaneo*: insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
- *posteggio temporaneo*: insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
- *somministrazione di alimenti e bevande*: la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione degli acquirenti impianti ed attrezzature, nonché locali di consumo o aree di ristorazione, che consentono la consumazione sul posto dei prodotti;
- *alimento deperibile*: qualunque alimento che abbia necessità di condizionamento termico per la sua conservazione;
- *acqua potabile*: acqua avente i requisiti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, e, dal momento della sua entrata in vigore, i requisiti indicati dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni.

## CAPO II NORMATIVA GENERALE

### art. 3

#### Esercizio dell'attività e autorizzazioni

L'esercizio dell'attività di commercio in aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite o a cooperative.

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione dall'Amministrazione, oppure su qualsiasi area pubblica purché il commercio sia svolto in forma itinerante nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 4 della L.R. 10/2001.

Le autorizzazioni sono distinte, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 114/1998, in:

- **Tipo A**: l'atto rilasciato dal Comune sede di mercato o posteggio. Se rilasciato da un Comune veneto esso abilita:
  - all'esercizio del commercio sul posteggio dato in concessione;
  - all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati della Regione Veneto;
  - all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito della Regione Veneto;
  - alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale;

(il tipo A rilasciato da un Comune di un'altra Regione abilita, nell'ambito della Regione Veneto, esclusivamente alla partecipazione alle fiere).

- **Tipo B**: l'atto rilasciato dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività di operatore del commercio in forma itinerante. Esso abilita:
  - all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito del territorio nazionale;
  - all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati di tutto il territorio nazionale;
  - alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale;
  - alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;

Le autorizzazioni succitate sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/1998 e s.m.i..

L'autorizzazione con posteggio (tipo A) può essere limitata ad una specifica tipologia merceologica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, punto 3. del D. Lgs 114/1998.

Nei mercati possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 114/1998, i prodotti esposti per la vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo e che la



violazione di tale disposizione è punita con la sanzione di cui all'art. 22, comma 3, del D. Lgs. n. 114/1998.

Ai sensi art. 30, comma 4 del D. Lgs n. 114/1998, le disposizioni relative alle modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggi ed in forma itinerante si applicano anche ai produttori agricoli.

#### **art. 4**

##### **Autorizzazione con posteggio**

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica o privata, di cui il Comune ha la disponibilità, mediante utilizzo di posteggi dati in concessione pluriennale secondo le modalità norme e criteri previste dalla legislazione statale e regionale di settore, ed è rilasciata dal Comune.
2. Nei mercati possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 228/2001 e s.m.i che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.

#### **art. 5**

##### **Procedura e modalità di assegnazione dei posteggi agli operatori**

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione, è rilasciata dal Comune secondo le modalità previste dalla normativa statale e regionale di settore, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito procedura selettiva con bando pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili.
2. Le modalità di presentazione delle domande, la pubblicazione delle graduatorie e altri aspetti di questo procedimento sono quelle previste dalla normativa statale e/o regionale nonché quelle stabilite da apposito bando.
3. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico e relativa tipologia merceologica. Il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi.
4. La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi messi a bando; dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento. Solo nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune, procede allo scorrimento della graduatoria.
5. Sono fatte salve eventuali e diverse procedure e tempistiche per l'assegnazione dei posteggi liberi e/o disponibili secondo quanto stabilito dal bando di assegnazione nonché dalla normativa statale e regionale disciplinante la materia.
6. La durata della concessione sarà stabilita dall'apposito bando per l'assegnazione dei posteggi. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.

## **art. 6**

### **Modalità e criteri di redazione delle graduatorie per l'assegnazione posteggi**

1. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi disponibili e/o liberi sarà redatta in base ai criteri stabiliti dalla normativa statale e regionale di settore.

## **art. 7**

### **Migliorie nell'ubicazione dei posteggi**

1. Il Comune, prima di procedere ad eventuale bandi di assegnazione di posteggi resisi liberi o disponibili, informa gli operatori già titolari di posteggio specifico nel mercato, che possono presentare domanda, con le modalità che saranno stabilite, per migliorare la propria posizione e procede all'esame delle istanze pervenute.
2. La procedura di assegnazione per miglioria prevede che il Comune individui gli operatori del mercato potenzialmente interessati, ed invii la comunicazione relativa al posto o posti resosi liberi invitando gli stessi a presentare domanda per modificare la propria posizione. L'operatore dovrà comunicare al Comune con lettera raccomandata, pec o a mano al protocollo dell'Ente, entro 15 giorni dalla comunicazione ricevuta, la volontà di migliorare la propria posizione riguardo al posto resosi libero.
3. La mancata presentazione della domanda di miglioria da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.
4. Il Comune inviterà gli operatori che ne avranno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni in miglioria, che dovranno tener conto delle caratteristiche del posteggio con eventuali limiti e vincoli di superficie, dimensioni e settore merceologico del posto resosi libero.
5. In caso di più richieste di operatori di miglioria per uno stesso posteggio, l'assegnazione ai richiedenti viene effettuata in base ad apposita graduatoria di miglioria redatta secondo i seguenti criteri, nell'ordine:
  - a) anzianità di presenza nel mercato come risultante dalla "Graduatoria assegnatari" a far data dall'entrata in vigore della L.R. 10/2001;
  - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento di società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
  - c) rispetto dell'ordine cronologico della presentazione domanda di miglioria.
6. Il Comune, prioritariamente rispetto alla riassegnazione del posteggio secondo quanto previsto al punto 1, potrà procedere alla soppressione totale o parziale del posteggio nonché a disporre dell'area resasi disponibile, per esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale o per pubblica utilità come previsto dalla D.G.R.V. n. 2113 del 2 agosto 2005, punto 2 – parte III°.

## **art. 8**

### **Modalità di assegnazione delle autorizzazioni e concessione posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. I posteggi riservati ai produttori agricoli nell'area del mercato maggiore settimanale del sabato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 228/2001e s.m.i. sono indicati con i numeri 1, 2 e 29 nell'apposita planimetria
2. La durata della concessione del posteggio per i produttori agricoli è stabilita dall'apposito bando in base a quanto stabiliti dalla normativa statale e regionale. La sua assegnazione è effettuata in base al maggior numero di presenze maturate nel mercato o a parità di condizione si farà riferimento alla maggiore anzianità di attività dell'operatore.
3. La concessione viene assegnata con le modalità e le procedure previste dalla normativa regionale e statale e quelle che saranno stabilite con apposito Bando.
4. E' consentita la cessione del posteggio ad altro produttore agricolo da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento. L'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.
5. Un produttore agricolo non può essere titolare di più di un posteggio.
6. I titolari dei posteggi annuali e stagionali debbono comprovare la qualità di produttore agricolo e debbono porre in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda.
7. Il venir meno della qualifica di produttore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il Comune potrà richiedere i documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.
8. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica.
9. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 10.
10. In relazione all'eventuale stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori potrà riguardare periodi limitati dell'anno. In questo caso è possibile assegnare lo stesso posteggio a più produttori agricoli nell'arco dell'anno.

## **art. 9**

### **Subingresso**

1. In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 6 aprile 2001, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai sensi di quanto indicato all'art. 2556, comma 2, del Codice Civile i contratti che hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda o di ramo d'azienda devono essere redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata.
3. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione al REA. Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione.
4. L'operatore che trasferisce la gestione o la proprietà dell'azienda per atto tra vivi, deve indicare, nel relativo contratto, il numero delle assenze non giustificate effettuate con riferimento all'autorizzazione afferente allo specifico ramo d'azienda.
5. In caso di subentro in imprese con posteggio la relativa concessione scade al compimento della data fissata nell'atto originario di autorizzazione e di concessione di posteggio.

#### **art. 10**

##### **Posteggi temporaneamente liberi - assegnazione ai precari (*"spuntisti"*)**

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati, per quel giorno, agli operatori precari aventi titolo mediante "spunta" effettuata alle ore 8,00 dall'incaricato della Polizia locale.
2. I concessionari di posteggi non presenti entro le ore 8,00 non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.
3. L'operatore precario, contestualmente alla sua prima partecipazione alla spunta, comunica al Comune i dati identificativi della ditta e dell'autorizzazione di riferimento.
4. Gli operatori "precari" dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di tipo A) o B), di cui all'art. 28 del D. Lgs. n. 114/1998, in originale, dichiarare il settore per cui intendono partecipare alla spunta alla "spunta" e la regolarità contributiva ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.
5. L'assegnazione dei posteggi avviene, tenuto conto dei diversi settori merceologici e specifica tipologia (alimentare; non alimentare; produttori agricoli) con assegnazione al posteggio, che risulta in quel momento vacante, in base all'ordine della "graduatoria precari", che viene formata dall'incaricato della polizia locale dando le seguenti priorità, nell'ordine:
  - a) all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità (anzianità di presenza). A tale fine si evidenzia che, ai sensi del D. Lgs. n. 114/1998, il numero di presenze nel mercato è definito come il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che egli vi abbia potuto svolgere o non svolgere l'attività;
  - b) all'operatore che vanta la maggiore anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche desumibile dal R.E.A. (anzianità di attività).
6. Gli operatori commerciali che occupano i posteggi resi temporaneamente liberi, sono tenuti al versamento della tassa dovuta per l'occupazione dell'area pubblica secondo le modalità

stabilite dal Regolamento sull'occupazione di suolo pubblico e/o dalle vigenti norme in materia di occupazione suolo pubblico.

7. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui.
8. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
9. Qualora non vi siano altri produttori agricoli al momento dell'assegnazione, il posteggio rimarrà da assegnare.
10. A partire dall'entrata in vigore della Legge Regionale 10/2001 (25.4.2001), la mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze.

#### **art. 11**

##### **Presenze dei titolari di posteggio**

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascun mercato; altrimenti è considerato assente.
2. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti
3. Qualora il mercato ricada in giorno festivo e venga effettuato in deroga, la presenza al mercato da parte dell'operatore è obbligatoria.

#### **art. 12**

##### **Modalità di tenuta e consultazione delle graduatorie e del Piano di Commercio su aree pubbliche**

1. Rilevato che alla Polizia Locale spetta il servizio di Vigilanza sull'area mercatale e degli operatori del commercio sull'area pubblica, compete al succitato ufficio provvedere a stilare due distinte graduatorie:
  - a) la graduatoria degli assegnatari di posteggio detta "graduatoria assegnatari", distinta tra settore alimentare, non alimentare e produttori agricoli ed aggiornata in base all'anzianità di presenza effettiva nel mercato;
  - b) la graduatoria degli operatori precari, detta "graduatoria precari", distinta tra settore alimentare, non alimentare e produttori agricoli, aggiornata in base alle presenze dei precari stessi all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati per ciascuna giornata di svolgimento del commercio su aree pubbliche, per l'assenza del titolare del posteggio.

2. Presso l'Ufficio Commercio e l'ufficio di Polizia Locale viene messa a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse, la planimetria delle aree adibite al commercio su aree pubbliche, con l'indicazione dei posteggi divisi tra alimentare e non alimentare con le relative tipologie merceologiche ed i produttori agricoli e la superficie assegnata.

#### **art. 13**

##### **Decadenza, revoca e sospensione della concessione del posteggio**

1. L'operatore del commercio su area pubblica decade qualora:
  - a) il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per un periodo superiore complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare (pari a 17 assenze), ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza ai sensi del comma 1 lett. b) dell'art. 5 della L.R. 10/2001. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire all'ufficio di Polizia Locale o ufficio commercio entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa;
  - b) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza. Per le attività in forma itinerante si considera iniziata l'attività con l'iscrizione al registro delle imprese e l'apertura della partita IVA e l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS.;
  - c) il titolare dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
  - d) la mancata regolarizzazione dell'obbligo sulla regolarità contributiva di cui all'art. 4-bis della L.R. 10/2001;
  - e) in tutti i casi previsti dalla legge statale e regionale.
2. La concessione è sospesa in caso di mancato versamento dei tributi comunali nei termini previsti dai regolamenti comunali per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per lo smaltimento rifiuti.
3. L'assenza da mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, mercati festivi confermati, non viene conteggiata.

#### **art. 14**

##### **Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio**

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Responsabile del servizio preposto, quale autorità competente ex Legge n. 689/1981, può disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del Decreto Legislativo n. 114/1998, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a 20 (venti) giorni per l'operatore esercente il commercio itinerante; di cinque giornate per l'operatore esercente il commercio settimanale.

2. Si considerano di particolare gravità:
  - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree di mercato;
  - b) il danneggiamento del suolo e della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
  - c) la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata in particolari posteggi;
  - d) il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie nonché degli obblighi posti a carico degli operatori.
3. La sospensione dell'attività viene conteggiata come assenza.
4. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno 2 (due) volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
5. L'autorizzazione è sospesa per 120 (centoventi) giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione se antecedente, in caso di esito negativo della verifica di cui all'art. 4-bis, c. 3, della L.R. 10/2001 (regolarità contributiva). Tale sospensione non va considerata come mancato utilizzo del posteggio ai fini dell'art. 5, c. 1, lett. b) e lett. b-bis), della Legge Regionale.
6. Nella procedura sanzionatoria si applicano le disposizioni contenute nella Legge n. 689/1981.

#### **art. 15**

#### **Obblighi di regolarità contributiva**

1. L'attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante che su posteggi è soggetta al requisito della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e di altri istituti previdenziali ai sensi della L.R. n. 8 del 14 maggio 2013 che ha modificato la L.R. n. 10/2001.
2. Le imprese richiedenti le autorizzazione al commercio su aree pubbliche indicano ai Comuni, al momento della richiesta di rilascio dell'autorizzazione e in tutti i casi in cui si verificano modifiche dei dati identificativi delle imprese stesse, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico della disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni.
3. Per gli operatori titolari di concessione, la verifica da parte dell'ufficio comunale dovrà avvenire almeno con cadenza annuale.
4. Le imprese non ancora iscritte a registro delle imprese alla data del rilascio o di sub ingresso o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, sono soggette alla verifica della regolarità contributiva decorsi 120 giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese e comunque entro i sessanta giorni successivi. A tal fine le imprese indicano al Comune gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva.
5. In caso di esito negativo della verifica da parte del Comune della regolarità contributiva, l'autorizzazione è sospesa per centoventi giorni ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se

antecedente. Tale sospensione non è da intendersi come mancato utilizzo del posteggio ai fini dell'art. 5, comma 1, lettera b) e lettera b bis) della L.R. 10/2001. Qualora l'interessato non regolarizza la sua sospensione entro questo periodo l'autorizzazione viene revocata

#### **art. 16**

#### **Obblighi e divieti per gli operatori**

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei vigenti regolamenti comunali.
2. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
3. E' vietato occupare più spazio di quello concesso nonché precludere la visuale degli altri banchi. I banchi, gli autoservizi e le attrezzature devono essere sistemati in maniera tale da essere allineati sul fronte con tutti gli altri.
4. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora ed annunciare con grida, clamori e mezzi sonori, il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' vietato il ricorso alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.  
E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, CD e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.
5. L'operatore deve mantenere in ordine e pulito il posteggio, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata.
6. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
7. E' vietato porre in vendita prodotti non compresi nella tipologia merceologica per la quale è stato istituito il posteggio. I prodotti esposti devono indicare il prezzo di vendita al pubblico.
8. E' vietato danneggiare il suolo, la sede stradale, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo.
9. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
10. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno metri 2,20 dal suolo e non possono sporgere oltre 1 (uno) metro dalla verticale del limite di allineamento del posteggio assegnato. Le stesse vanno, altresì, collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e non precludere la visuale degli altri banchi, e comunque non devono in nessun modo causare intralcio alla viabilità e al passaggio dei mezzi di soccorso e di pronto intervento. La merce non può essere esposta oltre lo spazio assegnato né oltre il limite di allineamento, sia se collocata a terra sia se appesa alla



tenda o a trespoli di qualsiasi tipo.

11. Ogni operatore deve dotarsi di un estintore di incendio portatile di idonea capacità estinguente debitamente omologato e mantenuto a norma di legge.
12. L'operatore che utilizza GPL deve rispettare le disposizioni in materia di pubblica sicurezza, sicurezza degli impianti e prevenzione incendi di cui all'art. 17.
13. L'operatore è tenuto al pagamento del canone o della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa o tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme e alle tariffe comunali.
14. Qualora vengano accertate e contestate all'operatore commerciale reiterate e/o gravi violazioni del presente articolo, si procederà con apposito provvedimento anche alla sospensione della concessione di posteggio.
15. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività nonché tutti gli obblighi verso la Pubblica Amministrazione previsti dalle leggi e regolamenti.
16. Qualora vengano messi in vendita prodotti usati, l'operatore ha l'obbligo di indicare tali prodotti con appositi cartelli ben visibili al pubblico con la scritta "MERCE USATA" di misura non inferiore a cm 50 x 70 e di tenerla in settori separati dall'altra merce; i prodotti di abbigliamento usati, prima di essere posti in vendita devono aver subito un processo di sanificazione; a richiesta degli organi di vigilanza l'operatore ha l'obbligo di darne dimostrazione.

#### **art. 17**

##### **Richiamo alle norme igienico-sanitarie e di prevenzione incendi**

1. Nell'applicazione del presente regolamento si intendono richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite da leggi e regolamenti vigenti in materia in ambito nazionale e regionale, comunitario in tema di igiene pubblica e dall'Ordinanza Ministero della Salute 3 aprile 2002.
2. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, all'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti al termine dello svolgimento del mercato.
3. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltreché all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio.
4. Resta salvo, come previsto nell'art. 30, comma 5 del D. Lgs. n. 114/1998 il divieto di vendere su aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quella poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
5. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni in materia di pubblica sicurezza, sicurezza degli impianti e prevenzione incendi, così come stabilite dal Testo Unico in

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni del D. Lgs n. 106 /2009) ed ogni eventuale successiva modifica.

- 6 L'operatore in possesso di carro che utilizza GPL ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni stabilite dalla circolare del Ministero dell'interno "Indicazioni tecniche di prevenzioni incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e auto negozi" prot. 3794 del 12.03.2014.

**CAPO III**  
**DISCIPLINA del MERCATO SETTIMANALE**

**art. 18**

**Localizzazione del mercato settimanale e posteggi isolati**

Con il presente regolamento si individua in via definitiva la localizzazione del mercato di Carmignano di Brenta che viene svolto su Via G. Marconi, nella giornata del sabato.

La configurazione del mercato, con le modifiche apportate dal presente Piano del commercio, è quella rappresentata nella planimetria con scheda allegata al presente piano e regolamento (allegato tav. 3/1) che ne costituisce parte integrante e sostanziale, in cui sono tracciati i singoli posteggi, la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione per tipologia merceologica.

La scheda del mercato è così sviluppata:

**a) Denominazione del mercato: MERCATO DI CARMIGNANO DI BRENTA**

**b) Tipologia del mercato: Mercato Maggiore sua area scoperta**

**c) Cadenza o frequenza di svolgimento : settimanale**

**d) giornata di svolgimento: SABATO mattina non festivo**

**e ) ubicazione: mercato su strada lungo tutta Via Marconi**

**f) superficie complessiva dell'area mercatale dei posteggi: mq. 3.265**

**g) superficie complessiva dei posteggi: mq. 1370**

**h) orario svolgimento attività di vendita : dalle ore 8,00 alle ore 13,00**

**i) numero totale posteggi: n. 29 (ventinove) di cui;**

**n. 19** rientranti nel settore merceologico **non alimentare** di cui:

n. 1 tipologia specifica piante e fiori

**n. 7** rientranti nel settore merceologico **alimentare** di cui:

n. 1 tipologia specifica rosticceria

n. 1 tipologia specifica formaggi

n. 1 tipologia specifica panificazione

n. 1 tipologia specifica prodotti ittici freschi

**n. 3** riservati ai produttori agricoli **settore alimentare**

**l) condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale: NESSUNA.**

Nel mercato settimanale e nei posteggi isolati possono operare solo commercianti su area pubblica in possesso della prescritta autorizzazione.

## art. 19

### Localizzazione dei posteggi isolati

Si conferma l'esistenza ed il mantenimento di due posteggi isolati, uno al martedì e uno al venerdì, nell'orario dalle ore 8.00 alle ore 13.00 relativi al settore alimentare tipologia merceologica specifica quale vendita di prodotti ittici freschi e conservati.

La nuova collocazione dei posteggi isolati esistenti ed occupati sarà:

Numero posteggio	ubicazione	dimensione	Settore e tipologia merceologica	Giorno di occupazione	orario
1	Piazza del Popolo	8x5 = 40 mq	<b>Alimentare - prodotti ittici freschi e conservati</b>	<b>martedì</b>	<b>08.00 - 13.00</b>
2	Piazza del Popolo	8x4 = 40 mq	<b>Alimentare - prodotti ittici freschi e conservati</b>	<b>venerdì</b>	<b>08.00 - 13.00</b>

Come da planimetria tav. 3/2 (per il posteggio 1) e tav. 3/3 (per il posteggio 2) allegate al piano e al regolamento.

Nei posteggi isolati possono operare solo operatori in possesso di prescritta autorizzazione.

1. I posteggi isolati sono assegnati e regolamentati secondo le stesse norme e con le stesse modalità previste per il mercato e di cui al presente regolamento, in quanto compatibili.
2. L'eventuale assegnazione giornaliera ai precari deve essere effettuata secondo distinte graduatorie.

## art. 20

### Orario di svolgimento del mercato settimanale

1. L'occupazione del proprio posteggio da parte dei concessionari è consentita dalle ore 6,30 fino alle ore 14.00, e comunque entro le ore 8,00 di mattina, salvo casi di forza maggiore che dovranno essere comunicati entro le ore 8,00 alla Polizia Locale preposta alla vigilanza del mercato. Il ritardo, oltre tale ora, non giustificato, sarà considerato, agli effetti del presente regolamento, come assenza. Il posteggio rimasto libero dopo detta ora potrà essere assegnato ad altri commercianti a titolo precario dagli agenti di polizia locale.
2. L'allestimento attrezzature è consentito dalle ore 6,30 alle ore 8,00;
3. L'operazione di assegnazione dei posteggi liberi ai precari "spuntisti" di cui all'art. 10 avviene dalle ore 8,00;
4. L'attività di vendita è svolta dalle ore 8,00 alle ore 13,00;
5. Lo smontaggio delle attrezzature e sgombero posteggio avviene dalle 13.00 alle ore 14.00
6. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 6,30 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 13,00 se non per il maltempo o in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).
7. Ad avvenuta conclusione del mercato, gli operatori del commercio su area pubblica devono lasciare l'area sgombra da cose e rifiuti.

8. Entro le ore 14,00 tutti i concessionari di posteggio debbono avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa, lasciandola libera da automezzi e strutture adibite al commercio.

#### **art. 21**

#### **Mercato in giorno festivo**

1. Qualora la giornata di svolgimento del mercato o dei posteggi isolati venga coincidere con un giorno festivo, ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale n. 10/2001, lo stesso può essere anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga, nella medesima giornata, come previsto dal comma 4 della L.R. 10/2001.

#### **art. 22**

#### **Svolgimento e funzionamento del mercato**

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.
2. Il Sindaco può fissare, in caso di particolari condizioni climatiche, gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti nei precedenti articoli.
3. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata. I banchi, gli autoservizi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato (all. tav. 3/1 planimetria). Tale spazio dovrà essere limitato in modo visibile con dei segni posti a terra o con dei chiari punti di riferimento.
4. Durante lo svolgimento dell'attività commerciale deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento e di soccorso (ambulanza, Vigili fuoco, forza pubblica ecc..)
5. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

## **art. 23**

### **Modalità di utilizzo del posteggio assegnato, delle attrezzature di vendita e corrette modalità di vendita**

1. I posteggi, gli automarket, i banchi e le attrezzature devono essere collocati dentro e nello spazio assegnato in concessione, come da planimetria.
2. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato.
3. Con l'uso del posteggio il concessionario si assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, diritti e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.
4. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.
5. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre 1,00 mt. dalla verticale del limite di allineamento frontale e laterale del posteggio.  
Gli eventuali pali di sostegno della tenda non dovranno essere collocati oltre il limite dello spazio assegnato.
6. Le merci in vendita non possono essere appese alle tende oltre la verticale del fronte di allineamento del banco di vendita.
7. I "camerini di prova" devono essere posti all'interno della superficie di vendita dei posteggi interessati e non devono intralciare il passaggio dei pedoni.
8. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico - sanitarie in materia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, stabilite dal TULPS, dal Regolamento comunale di Igiene e Sanità, dall'O.M. Sanità datata 3.4.2002 e da ogni altra disposizione in materia.

## **art. 24**

### **Regolazione della circolazione pedonale e veicolare**

1. Durante lo svolgimento del mercato e per il tempo necessario alla preparazione e al successivo ripristino dell'area, la circolazione dei veicoli, ad eccezione per quelli degli operatori del mercato, nell'area destinata al mercato maggiore di via Marconi è interdetta, in base agli orari di svolgimento del mercato con apposita ordinanza ai sensi del Codice della Strada, fatti salvi i mezzi di emergenza e di soccorso.
2. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura e/o segnaletica stradale tale da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori e agli utenti.
3. E' vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato e purché non ostruisca l'accesso agli edifici e alle attività commerciali retrostanti.

4. Nel caso in cui la sosta dei veicoli di trasporto merce e di altro materiale in uso agli operatori non sia possibile nell'ambito del posteggio, dovranno essere collocati al di fuori dell'area mercatale.

#### **art. 25**

##### **Richiamo delle modalità di pagamento delle tariffe comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani**

1. Le concessioni aventi validità pluriennali e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento del canone o della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tassa o tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme e alle tariffe comunali in vigore a cui si fa specifico rinvio.
2. I tributi dovranno essere versati secondo le norme previste dai relativi regolamenti e/o disposizioni di legge. E' obbligo del concessionario far pervenire al Comune la prova del pagamento entro il termine stabilito.
3. L'omesso ed accertato pagamento del canone e/o tassa di occupazione di suolo pubblico comporta la sospensione della concessione e relativa autorizzazione, fatto salvo l'applicazione della sanzione più grave.
4. Il pagamento del canone/tassa o tariffa di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.

#### **Art. 26 - Trasferimento temporaneo del mercato**

1. Nel caso di temporanea indisponibilità di tutta o parte dell'area di mercato per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il Responsabile del Settore provvede al trasferimento temporaneo del mercato stesso o parte di esso in altra area fino a che si renda disponibile nuovamente la sede originaria. In tal caso l'ufficio provvederà all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento. In tal caso devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile
2. Il trasferimento definitivo del mercato è deliberato dal Consiglio Comunale, che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato e il regolamento, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

## **art. 27**

### **Eventuale soppressione dei posteggi o del mercato**

**1.** Il Comune, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, può disporre la soppressione di mercati esistenti o la soppressione di singoli posteggi, in presenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) caduta sistematica della domanda;
- b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
- c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte di operatori precari, per dodici mesi;
- d) mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni del relativo bando per l'assegnazione;

**2.** Il Comune può altresì utilizzare gli spazi relativi a posteggi resisi liberi allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, ritenute prioritarie rispetto alla riassegnazione degli stessi. In tal caso, quindi, procede alla loro soppressione e utilizza gli spazi per le suddette esigenze.

## **art. 28**

### **Variatione nel dimensionamento e localizzazione dei posteggi**

Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati.



## **CAPO IV**

### **COMMERCIO ITINERANTE**

#### **art. 29**

#### **Svolgimento del commercio itinerante**

- 1.** L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante (sia vendita che somministrazione) deve essere svolto in modo da differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggi fissi. Può essere svolto su qualsiasi area pubblica con esclusione di quelle espressamente interdette dal Comune o dalla legislazione vigente e comunque compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
- 2.** E' consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 mt. e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
- 3.** L' operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e siano rispettate le norme igienico sanitarie vigenti.
- 4.** L' operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio per l'attività di commercio in forma itinerante in originale, su richiesta degli organi di vigilanza.
- 5.** Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.
- 6.** Nelle aree demaniali non comunali è vietato il commercio in forma itinerante senza il permesso delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'utilizzo delle medesime.

#### **art. 30**

#### **Zone vietate**

- 1.** Sono considerate aree in cui è vietato il commercio itinerante, sia di vendita che di somministrazione, quelle pericolose per motivi di traffico, di viabilità, quelle vietate dal codice della strada o poco rispettose di luoghi pubblici, come ad esempio:
  - a) aree sagrate e spiazzo davanti alle Chiese di Carmignano di Brenta e Chiesa di Camazzole;
  - b) aree in prossimità dei cimiteri per motivi di ordine pubblico;in particolare non è consentita la sosta sulla carreggiata delle strade statali, provinciali e comunali.
- 2.** Il Servizio di Polizia Municipale in qualsiasi momento ha la facoltà di ordinare agli operatori l'allontanamento in qualsiasi momento per ragioni igienico-sanitarie, di sicurezza pubblica, di circolazione, di tutela del patrimonio archeologico storico ed ambientale o comunque di per motivi di pubblico interesse.

**CAPO V**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**art. 31**

**Sanzioni**

1. Il personale del Comando di Polizia Locale e gli altri organi di cui all'art. 13 della Legge 24.11.1981 n. 689 sono incaricati della vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e all'accertamento delle violazioni applicando la sanzione pecuniaria con le modalità previste nella citata Legge n. 689/81.
2. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, per le quali non disponga il D. Lgs n. 114/1998, la L.R. n. 10/2001 ed il D. Lgs. n. 285/1992, sono punite con sanzione pecuniaria fissata tra i limiti minimo e massimo da €uro 25,00 a €uro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs n. 267/2000, introdotto dall'art. 16 della Legge n. 3/2003 con l'osservanza dei principi e delle procedure stabiliti dalla Legge n. 689/1981. In particolare è punito chi:
  - a) non provvede alla pulizia dell'area assegnata;
  - b) occupa l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;
  - c) eccede nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata;
  - d) pone in vendita prodotti non compresi nella tipologia merceologica per la quale è stato istituito il posteggio;
  - e) incorra in ogni altra violazione al presente regolamento non diversamente sanzionata.
3. L'inosservanza degli obblighi e divieti stabiliti dall'art. 16, commi 7, 8, 9 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €uro 516,00 a €uro 3.098,00, come indicato all'art. 29 comma 2 del D. Lgs. n. 114/1998 e con l'applicazione della procedura di cui alla legge 689/1981 e s.m.i.

**art. 32**

**Rinvio a disposizioni di legge ed abrogazione**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.

## Comune di Carmignano di Brenta

### SCHEDA MERCATO MAGGIORE

**a) Denominazione del mercato: MERCATO DI CARMIGNANO DI BRENTA**

**b) Tipologia del mercato: Mercato Maggiore**

- annuale;
- cadenza: settimanale;
- giornata/e di svolgimento: SABATO MATTINA non festivo

**c) ubicazione: lungo tutto VIA G. MARCONI**

**d) superficie complessiva dei posteggi: mq. 1370**

**e) totale posteggi: n. 29 dei quali:**

**n. 19** del settore merceologico **non alimentare**, di cui:

n. 1 con tipologia merceologica fiori e piante

**per una superficie totale mq. 966**

**n. 7** del settore merceologico **alimentare**, di cui:

n. 1 con tipologia merceologica rosticceria

n. 1 della tipologia merceologica formaggi

n. 1 della tipologia merceologica prodotti ittici freschi e conservati

n. 1 della tipologia merceologica prodotti panificati.

**per una superficie totale mq. 295**

**n. 3** riservati ai produttori agricoli settore merceologico alimentare

**per una superficie totale mq. 109**

**f) dislocazione dei posteggi:**

**su area scoperta** per una superficie complessiva di **mq. 3.265**, per **n. 29 posteggi di cui:**

**n. 3** riservati ai produttori agricoli;

**n. 20** già utilizzati da titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di questi, n. 4 sono utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, n. 16 per il non alimentare.

**n. 6** liberi da assegnare.

**g) orari:**

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| • occupazione del posteggio:                    | dalle ore 6,30 alle ore 14:00  |
| • allestimento attrezzature:                    | dalle ore 7:00 alle ore 8:00   |
| • assegnazione ai precari:                      | ore 8:00                       |
| • operazioni di vendita:                        | dalle ore 8:00 alle 13:00      |
| • smontaggio attrezzature e sgombero posteggio: | dalle ore 13:00 alle ore 14:00 |

**h) condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale: NESSUNA.**


**i) La tariffa giornaliera della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche** è determinata dal vigente Regolamento comunale sull'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche a cui si fa specifico rinvio.

Alla scheda è allegata **la planimetria** , indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori merceologici ed eventuali tipologie merceologiche.

**INDIVIDUAZIONE e riposizionamento dei POSTEGGI del MERCATO SETTIMANALE del SABATO**

numerazione posteggio nuova planimetria	Settore merceologico	Tipologia merceologica (vincolo specifico prodotto)	Nuove Dimensioni	Superficie mq.	stato
1	alimentare	Riservato produttori agricoli	8 x 5	40	
2	alimentare	Riservato produttori agricoli	6 x 4	24	
3	non alimentare		8 x 5	40	LIBERO
4	non alimentare		10 x 5	50	
5	non alimentare	tipologia specifica fiori e piante	10 x 5	50	
6	non alimentare		11 x 5	55	
7	non alimentare		8 x 4	32	
8	non alimentare		11 x 5	55	
9	non alimentare		9 x 5	45	
10	non alimentare		10 x 5	50	
11	non alimentare		9 x 5	45	
12	non alimentare		12 x 5	60	
13	alimentare		10 x 5	50	
14	alimentare	Rosticceria	9 x 5	45	LIBERO
15	alimentare		9 x 5	45	
16	alimentare	Prodotti ittici freschi e conservati	9 x 5	50	
17	alimentare		10 x 5	50	
18	non alimentare		9 x 5	45	
19	non alimentare		9 x 5	45	
20	non alimentare		9 x 5	45	
21	non alimentare	calzature	10,5 x 8	84	
22	non alimentare		9 x 5	45	
23	non alimentare	calzature	10 x 9	90	
24	non alimentare		10 x 5	50	
25	non alimentare		8 x 5	40	LIBERO
26	alimentare	Formaggi	6 x 5	30	LIBERO
27	alimentare	Panificati	6 x 5	30	LIBERO
28	non alimentare		8 x 5	40	LIBERO
29	alimentare	Riservato produttori agricoli	9 x 5	45	Nuova istituzione

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA



LEGENDA

- Posteggi alimentare riservati ai prodotti agricoli n. 2
- Posteggi alimentare riservati ai prodotti agricoli LIBERI n. 1
- Posteggi settore merceologico non alimentare n. 16 di cui n. 1 di tipologia specifica
- Posteggi settore merceologico non alimentare LIBERI n. 3
- Posteggi settore merceologico alimentare n. 4
- Posteggi settore merceologico alimentare LIBERI n. 3 con tipologie specifiche

# Comune di Carmignano di Brenta

## SCHEMA POSTEGGIO ISOLATO n. 1

a) Denominazione del posteggio isolato: **POSTEGGIO ISOLATO di PIAZZA del POPOLO**

b) Tipologia del posteggio isolato:

- annuale;
- cadenza: settimanale;
- giornata/e di svolgimento: **MARTEDI' mattina non festivo**

c) ubicazione: **PIAZZA DEL POPOLO**

d) superficie complessiva del posteggio mq. 40 (8 x 5);

e) totale posteggi. n. 1; settore merceologico: alimentare;

tipologia merceologica: prodotti ittici freschi e conservati mq. 40 (già assegnato)

f) dislocazione del posteggio:

su area scoperta n. 1 posteggio, per una superficie complessiva di mq. 40 utilizzato dal titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche per la vendita di prodotti alimentari ittici freschi e conservati.

g) condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale: **NESSUNA**.


h) Orario estivo ed invernale:

- Operazioni di vendita: dalle ore 8:00 alle ore 13:00
- Assegnazione ai precari: ore 8:00

i) La tariffa giornaliera della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche è determinata dal vigente Regolamento comunale sull'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche a cui si fa specifico rinvio.

Alla scheda è allegata **la planimetria**, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori merceologici ed eventuali tipologie merceologiche del prodotto.

## COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA



Numero posteggio isolato	ubicazione	Dimensione	Settore Merceologico	Tipologia prodotti	Giorno di Occupazione	orario
1	Piazza del Popolo	8 x 5 = 40 mq	Alimentare	Ittici freschi e conservati	martedì	8.00 - 13.00



## COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA



Numero posteggio isolato	ubicazione	Dimensione	Settore Mercologico	Tipologia prodotti	Giorno di Occupazione	orario
1	Piazza del Popolo	8 x 5 = 40 mq	Alimentare	Ittici freschi e conservati	martedì	8.00 – 13.00

## Comune di Carmignano di Brenta

### SCHEMA POSTEGGIO ISOLATO n. 2

**a)** Denominazione del posteggio isolato: **POSTEGGIO ISOLATO di PIAZZA del POPOLO**

**b)** Tipologia del posteggio isolato:

- annuale
- cadenza: settimanale;
- giornata/e di svolgimento: **VENERDI' mattina non festivo**

**c)** ubicazione: PIAZZA DEL POPOLO

**d)** superficie complessiva del posteggio mq. 40 (8 x 5);

**e)** totale posteggi n. 1; settore merceologico : alimentare;

tipologia merceologica: prodotti ittici freschi e conservati mq. 24 (già assegnato)

**f)** dislocazione del posteggio:

su area scoperta n. 1 posteggi, per una superficie complessiva di mq. 40 utilizzato dal titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche per la vendita di prodotti alimentari ittici freschi e conservati.

**g)** condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale: **NESSUNA**.


**h)** Orario estivo ed invernale:

- Operazioni di vendita: dalle ore 8:00 alle ore 13:00
- Assegnazione ai precari: ore 8:00

**i)** La tariffa giornaliera della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche è determinata dal vigente Regolamento comunale sull'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche a cui si fa specifico rinvio.

Alla scheda è allegata **la planimetria**, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche del prodotto.

## COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA



Numero posteggio isolato	ubicazione	Dimensione	Settore Mercologico	Tipologia prodotti	Giorno di Occupazione	orario
2	Piazza del Popolo	8 X 5 = 40 mq	Alimentare	Ittici freschi e conservati	venerdì	8.00 - 13.00

## COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA



Numero posteggio isolato	ubicazione	Dimensione	Settore Merceologico	Tipologia prodotti	Giorno di Occupazione	orario
2	Piazza del Popolo	8 X 5 = 40 mq	Alimentare	Ittici freschi e conservati	venerdi	8.00 - 13.00